Titolo

Processo sportivo in genere – giudizio e responsabilità disciplinare - potere del giudice di riqualificare il fatto giuridico – sussiste

Descrizione

Costituisce principio generale - peraltro non solo del diritto sportivo - il potere del giudice di riqualificare il fatto giuridico e, quindi, sussumere il fatto all'interno di una fattispecie differente da quella descritta dalle parti o dalla Procura nell'atto di deferimento; la riqualificazione giuridica del fatto costituisce un potere intrinsecamente devoluto alla giurisdizione, con la condizione che la difesa non subisca un reale pregiudizio e possa interloquire in ordine alla stessa (CFA, SSUU, n. 12/CFA/2021- 2022). L'attività sportiva, infatti, si fonda sul rispetto di canoni comportamentali di correttezza e lealtà, principi questi ultimi non suscettibili di essere circoscritti all'interno di fattispecie descritte secondo i criteri della precisione e della determinatezza

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 21/CFA/2021-2022/A

Presidente

Lipari

Relatore

Correale

Riferimenti normativi

art. 42, CGS

Provvedimenti

SEZ. IV - DECISIONE N. 0021 CFA del 20 ottobre 2021 (Sig. Carlos Clay Franca-Procura Federale)